

OGGETTO: **D.L. 19/05/2020, N.34 (RILANCIO)**
RIPRESA DEI VERSAMENTI E DI ALCUNI ADEMPIMENTI

Con riferimento al D.L. Rilancio del 19 maggio scorso, si forniscono alcune informazioni relativamente a:

- esenzione, ai fini IRAP, dal versamento del saldo 2019 e della prima rata dell'acconto 2020;
- proroga al 16/09/2020 della ripresa dei termini di versamento tributari e contributivi la cui sospensione è stata disposta dal "Decreto Cura Italia" e dal "Decreto Liquidità".

IRAP: SALDO 2019 / ACCONTO 2020

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 24, DL n. 34/2020, a favore dei soggetti:

- esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo**;
- con **ricavi / compensi non superiori a € 250 milioni** nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto in esame (in generale, 2019);

non è dovuto il versamento:

- del **saldo IRAP 2019**;
- della **prima rata dell'acconto IRAP 2020**. Di fatto, in sede di saldo 2020, non è richiesto il versamento di quanto dovuto a titolo di prima rata.

Resta confermato l'obbligo di versamento dell'acconto IRAP 2019 quantificato con riferimento al "metodo storico" sulla base del 2018.

L'ESECUZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

Il DL n. 18/2020 c.d. "Cura Italia", aveva previsto la sospensione **fino al 31/05/2020** di alcuni **versamenti** tributari e contributivi scadenti, in linea generale, **entro il mese di marzo**.

L'art. 127 del Decreto Rilancio n. 34/2020, ha ora disposto:

- il differimento al **16/09/2020** dell'esecuzione dei versamenti sospesi dai decreti emanati per far fronte a criticità finanziarie derivanti dall'emergenza sanitaria, da eseguire:
 - ✓ in **unica soluzione** entro il 16/09;
 - ✓ in **forma rateizzata**, fino a un massimo di **4 rate mensili** di pari importo a decorrere da tale data.

Altri adempimenti hanno avuto differimenti fino a tale data o con termini differenti complicando, così, la gestione delle scadenze.

Le date per l'esecuzione dei versamenti riguarda una pluralità di tributi e/o contributi il cui esame analitico comporta una difficoltà rilevante nella sua articolazione.

Si è ritenuto utile ed opportuno, perciò, schematizzare i termini di esecuzione dei versamenti con i prospetti che si riportano di seguito:

Soggetti	DL n. 18/2020	Adempimento / versamento sospeso	Esecuzione	
			termine originario	termine prorogato
Tutti i contribuenti (persone fisiche, imprese, enti commerciali e non commerciali)	Art. 60	Versamenti IVA, ritenute, contributi previdenziali / premi INAIL, ISL-IVA forfetaria, tassa annuale libri sociali scaduti il 16.3.2020	16.4.2020 (*)	---
	Art. 62, comma 1	Adempimenti tributari scadenti nel periodo 8.3 - 31.5.2020	30.6.2020	---
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)	Art. 61, commi da 1 a 3	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 2.3 - 30.4.2020	1.6.2020	16.9.2020
		Adempimenti contributivi sospesi nel periodo 2.3 - 30.4.2020	30.6.2020	16.9.2020
		Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
		Effettuazione ritenute lavoro dipendente / assimilato nel periodo 21.2 - 31.3.2020 (solo per soggetti individuati ex DM 24.2.2020 Comuni "zona rossa" di prima istituzione Lombardia / Veneto)	1.6.2020	16.9.2020
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive	Art. 61, comma 5	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 - 30.6.2020	30.6.2020 (**)	16.9.2020
		Versamento IVA scaduto il 16.3.2020		
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni	Art. 62, comma 2	Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
Imprese / lavoratori autonomi Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza	Art. 62, comma 3	Versamenti IVA scaduti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni "zona rossa" di prima istituzione Lombardia / Veneto)	Art. 62, comma 4	Versamenti tributari scaduti nel periodo 21.2 - 31.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
		Adempimenti tributari scaduti nel periodo 21.2 - 31.3.2020	30.6.2020	---
Imprese florovivaistiche (***)	Art. 78	Versamenti e adempimenti connessi ai contributi previdenziali / premi INAIL scadenti nel periodo 30.4 - 15.7.2020	31.7.2020	---
		Versamenti IVA scadenti nel periodo 1.4. - 30.6.2020		---

(*) termine originariamente stabilito al 20.3 e così prorogato dal DL n. 23/2020

(**) per l'IVA scaduta il 16.3 il termine, originariamente stabilito all'1.6, è stato così prorogato in sede di conversione del DL n. 18/2020

(***) introdotte in sede di conversione del DL n. 18/2020

Soggetti		DL n. 23/2020	Versamento sospeso	Ripresa versamento
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, commi 1 e 2	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020	16.9.2020
	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020	
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, commi 3 e 4	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020	16.9.2020
	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020	
Imprese / lavoratori autonomi che hanno iniziato l'attività dall'1.4.2019		Art. 18, comma 5	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020	16.9.2020
Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d'impresa)		Art. 18, comma 5	ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020	16.9.2020

I **soggetti esercenti le attività** individuate dall'art. 61, DL n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar), qualora **non rientrino nei parametri** stabiliti per fruire della sospensione disposta dall'art. 18, DL n. 23/2020, usufruiscono della **sospensione fino al 16/09/2020**.

VERSAMENTI DA CONTROLLO AUTOMATIZZATO / FORMALE DICHIARAZIONI

L'art. 144, DL n. 34/2020 stabilisce che i versamenti delle somme riferite alle **comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari** collegati ai **controlli automatizzati e formali** delle dichiarazioni scadenti fino al **31/05/2020**

- sono considerati **tempestivi, se effettuati entro il 16/09/2020** ed il versamento di quanto dovuto può essere effettuato:
- in **unica soluzione entro tale data**;
- in **4 rate mensili** di pari importo, la prima delle quali entro il 16/09/2020 e le successive con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

SOSPENSIONE VERSAMENTI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, ECC.

Il DL n. 34/2020 dispone all'art. 149 la **proroga al 16/09/2020 dei termini di versamento** delle somme in scadenza fino al **31/05/2020** dovute a seguito dei seguenti atti:

- atti di accertamento con adesione ex art. 7, D.Lgs. n. 218/97;
- accordo conciliativo ex artt. 48 e 48-bis D.Lgs. n. 546/92;
- accordo di mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92;
- atti di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita ex artt. 12, DL n. 70/88, 52 DPR n. 131/86 e 34, commi 6 e 6-bis, D.Lgs. n. 346/90;
- atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ex artt. 10, 15 e 54 DPR n. 131/86;
- atti di recupero ex art. 1, comma 421, Legge n. 311/2004 (crediti indebitamente utilizzati in compensazione);
- avvisi di liquidazione emessi per omesso / insufficiente / tardivo versamento dell'imposta di registro, delle imposte dovute per gli immobili caduti in successione ex art. 33, comma 1-bis, D.Lgs. n. 346/90, dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti ex DPR n. 601/73 e dell'imposta sulle assicurazioni ex Legge n. 1216/61.

È altresì **prorogato al 16/09/2020 anche il termine finale** per la notifica del **ricorso di primo grado** innanzi alle Commissioni tributarie relativo ai predetti atti nonché agli atti definibili ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. n. 218/97 (avvisi di accertamento / avvisi di rettifica e liquidazione), i cui termini di versamento scadono nel periodo 09/03 – 31/05/2020.

SOSPENSIONE VERSAMENTI SOMME DA DEFINIZIONI AGEVOLATE

Per effetto di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 149, la sospensione dei termini di versamento delle somme in scadenza fino al **31/05/2020** interessa anche le **somme rateizzate dovute per le definizioni agevolate** di cui agli artt. 1, 2, 6 e 7, DL n. 119/2018 (Collegato alla Finanziaria 2019), ossia:

- definizione agevolata dei PVC;
- definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, ossia avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio, accertamenti con adesione;
- definizione agevolata delle controversie tributarie;
- regolarizzazione per le società / associazioni sportive dilettantistiche.

Anche questi versamenti prorogati sono effettuati senza sanzioni ed interessi

- in **unica soluzione entro il 16/09**;
- in **4 rate mensili di pari importo**, la prima delle quali entro il 16/09/2020 e le successive con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI

Il Decreto in esame dispone all'art. 154 la **proroga dal 31/05 al 31/08/2020** del termine stabilito dal comma 1 dell'art. 68, DL n. 18/2020. Di conseguenza relativamente alle somme derivanti da:

- **cartelle di pagamento** emesse dall'Agente della riscossione;
- **avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS** esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010;

- **atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane** ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione;
- **atti di ingiunzione fiscale** emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;
- **atti esecutivi emessi dagli Enti Locali** ai sensi dell’art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.

Risultano sospesi i termini di versamento in scadenza nel periodo **09/03 – 31/08/2020**.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in **unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia **entro il 30/09/2020**.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.